

La montagna cancellata dal 2003

Il superpunteggio per il servizio va stralciato ab origine

DI ANTIMO DI GERONIMO

Il punteggio di montagna va cancellato fin dal 2003. E dunque è corretta l'interpretazione data dall'amministrazione scolastica alla sentenza della Corte costituzionale n.11/2007 con il decreto 27/07. Vale a dire con il provvedimento tramite il quale è stata approvata la tabella di valutazione dei titoli per personale docente ed educativo III fascia graduatorie esaurimento: la tabella che ha determinato la cancellazione di tutto il doppio punteggio di montagna. E quanto si evince da un'ordinanza del Tar Lazio con la quale è stata rigettata la richiesta di sospensione del decreto n. 27/07 presentata da un gruppo di docenti precari danneggiati dalla cancellazione del punteggio di montagna. L'ordinanza è la 2182 ed è stata decisa dai giudici amministrativi in camera di consiglio il 10 maggio scorso (il testo è re-

peribile sul sito: www.giustizia-amministrativa.it).

La motivazione. Il provvedimento reca la motivazione succinta tipica dei provvedimenti cautelari. Motivazione con la quale i giudici amministrativi hanno argomentato che non vi sono i requisiti previsti dalla legge per l'accoglimento del ricorso. E cioè l'imminenza di un danno grave e irreparabile e l'esistenza di profili che, a un sommario esame, inducano a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. Appare scontato, dunque, l'esito dei tanti analoghi ricorsi pendenti davanti al Tribunale regionale amministrativo del Lazio. Che si concretizzeranno inevitabilmente in un nulla di fatto. Salvo improbabili capovolgimenti nella fase di merito. Improbabili, ma non impossibili. La questione, peraltro, riguarda solo le graduatorie di III fascia, perché, la maggiorazione di punteggio, ora espunta, era prevista solo per questo tipo di elenchi

La norma cancellata. La questione di legittimità costituzionale giudicata, a suo tempo, fondata dalla Consulta (n.11/2007) riguardava un aspetto particolare della tabella di valutazione dei titoli di servizio per le graduatorie permanenti di III fascia. Vale a dire, la previsione del raddoppio del punteggio di servizio prestato in sedi scolastiche ad almeno 600 metri di altitudine situate in comuni di montagna. La norma espunta è il paragrafo B.3), lettera h), della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.

L'altimetria non basta. Secondo la Corte costituzionale il riconoscimento della maggiorazione del punteggio per tutti i tipi di servizio di montagna viola il principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione) e di buona amministrazione (articolo 97). Il solo rilievo alti-

metrico, secondo il giudice delle leggi, è inidoneo perché casuale. E dunque, «il mero dato orografico», si legge nella sentenza, «non è in grado, se non ancorato alle condizioni dell'insegnamento, di fondare un diverso criterio di valutazione dei titoli di servizio».

No al bonus per tutti. Il tutto accogliendo in pieno le argomentazioni adottate dal giudice rimettente (il Tar di Catania) secondo il quale l'attribuzione del punteggio raddoppiato a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, solo perché situate nei comuni di montagna, integra un trattamento diverso di situazioni che, non essendo idoneamente differenziate, risultano sostanzialmente identiche.

Violato il merito. E in più, secondo la Consulta, vi è un'ulteriore violazione del principio di buona amministrazione perché la maggiorazione di punteggio ingiustificata «prescinde totalmente dall'esperienza didattica e, quindi, dai

criteri di merito che devono essere alla base del reclutamento dei docenti».


Si al bonus per pluriclassi

Ciò non vale, invece, per le maggiorazioni di punteggio corrisposte per i servizi di montagna resi alle elementari in pluriclassi. In quest'ultimo caso, infatti, la differenziazione di punteggio corrisposta per i servizi di montagna resi alle elementari in pluriclassi «trova fondamento nell'insegnamento in scuole pluriclassi», recita la sentenza, «quindi nell'effettiva gravosità dell'impegno didattico richiesto, consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni della scuola primaria appartenenti a classi diverse». (riproduzione riservata)

Azienda Scuola

a cura di
ALESSANDRA RICCIARDI

La storia in pillole



L'esperto risponde

•IL SERVIZIO PRERUOLO...

Sono entrato in ruolo nella scuola primaria in data 1/9/2005, dopo sette anni di servizio preruolo. Dopo l'anno di prova, al momento della ricostruzione di carriera, il preruolo è stato riconosciuto per sei anni ai fini giuridici ed economici e per un anno ai soli fini economici. Quest'ultimo, nonostante la palese contraddizione nei termini, non serve a nulla, neppure come residua anzianità per il passaggio al successivo gradone. Chiedo se è giusta l'interpretazione della segreteria della mia scuola e se devo considerarlo un anno perso ai fini della carriera.

Lucio Albano Viterbo

La ricostruzione di carriera disposta dalla segreteria è corretta. Il servizio preruolo, ai fini della progressione di carriera, è infatti valutato per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo ulteriore, sia ai fini giuridici che economici. Il restante terzo è valutato ai soli fini economici che, in regime di gradoni non comporta alcun effetto economico. Nel suo caso l'anno oggi utile ai soli fini economici diventerà utile anche ai fini giuridici al compimento del 18° anno di servizio.

Franco Bastianini

te quest'anno vengo a sapere che il punteggio nelle scuole della Comunità europea vale, ma vorrei averne la certezza perché ho presentato la domanda di aggiornamento nelle graduatorie permanenti di Napoli, per la classe di concorso A345, seconda fascia. Aspetto con ansia la vostra risposta.

Maria Dibella

Il servizio prestato nel 1993 non potrà essere valutato dall'ufficio scolastico di Napoli. Solo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, nei paesi appartenenti all'Unione europea, a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006 è, infatti, equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia e, quindi valutabile ai fini delle graduatorie.

Franco Bastianini

•IL PASSAGGIO PER MOBILITÀ

Ho ottenuto con la mobilità per l'anno scolastico '07-08 il passaggio di ruolo da scuola primaria a scuola dell'infanzia.

L'anno di prova nel nuovo ruolo consiste solo in 180 giorni di servizio oppure dovrà anche ripetere il corso di formazione in aula e on-line già superato nel ruolo della primaria? Il comitato di valutazione della scuola dovrà verbalizzare di aver superato l'anno di prova?

Mario D'Ascenzo Soverato

La frequenza obbligatoria al periodo di formazione è prevista solo per il personale docente ed educativo nominato in ruolo a seguito di concorso per esami e titoli o di con-

corso per soli titoli. Non è prevista, invece per l'assunzione ope legis. Analogamente non sono tenuti a partecipare all'anno di formazione i docenti che, nell'ambito della mobilità del personale della scuola ottengono, a richiesta, il passaggio di cattedra o di ruolo. (cfr. Ufficio scolastico regionale per il Lazio, prot.1592/2002 e Ufficio scolastico provinciale di Milano Prot. n. 69754/2000).

Antimo Di Geronimo

• PERMESSI DA SALVARE

Sono una docente di ruolo di scuola primaria in servizio nella provincia di Reggio Calabria e usufruisco nella scuola di titolarità per l'anno 2007 delle 150 ore di permesso per motivi di studio. Ottenuto per l'anno scolastico il passaggio di ruolo e di provincia (CS) come sopra, ho diritto a usufruire dei suddetti permessi nella nuova provincia, nuovo ruolo (dell'infanzia) e nuova scuola di titolarità?

Domenico Cortella Cosenza

Il diritto allo studio è un vantaggio costituzionalmente garantito. Non di meno, esso è regolato dal combinato disposto di norme di legge e norme pattizie che ne delimitano gli ambiti di fruizione. Nel caso di specie, il

diritto alla fruizione delle cosiddette 150 ore viene attribuito a esito di una sorta di concorso per titoli, le cui modalità di partecipazione e svolgimento vengono definite a livello territoriale per il tramite di appositi accordi. Tali accordi, per loro natura, hanno forza di legge tra le parti limitatamente all'ambito territoriale nel quale vengono stipulati. Conseguentemente, è ragionevole ritenere che, a seguito del trasferimento dell'interessata, vengano meno i presupposti per la fruizione del diritto. E dunque il diritto medesimo, limitatamente alla fruizione delle 150 ore, dovrebbe essere considerato decaduto.

Antimo Di Geronimo

•ALUNNI-IMBIANCHINI

È lecito, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi della legge n. 626/94, far tinteggiare ad alunni di scuola media le pareti delle proprie aule? Se accade un incidente, quali e di chi li responsabilità?

lettera firmata

Se l'attività di tinteggiatura si inquadra all'interno del piano dell'offerta formativa, è ragionevole ritenere che, con le opportune precauzioni, detta attività possa rientrare legittimamente nell'ambito del progetto didattico. Fermo restando l'obbligo per il docente di utilizzare, nell'esecuzione della prestazione, l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia.

Antimo Di Geronimo

Le lettere, con nome, cognome e città (ed eventuale richiesta di anonimato) non devono superare le 20 righe e vanno inviate all'indirizzo: aziendascuola@class.it